



Allegato 3 a Nota del Consiglio di Bacino del 10/11/2016 Prot. 583

## **INDIRIZZI IN MATERIA DI ITER DI APPROVAZIONE DELLE DELIBERE SULLE TARIFFE APPLICATE ALL'UTENZA NEI COMUNI IN REGIME DI TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP**

### **a) Competenze deliberative in materia di TARIP: Riferimenti normativi**

Al fine di inquadrare le distinte competenze del Consiglio Comunale e dell'Ente di Bacino nelle deliberazioni sulla Tariffa a corrispettivo del servizio rifiuti (TARIP) è preliminarmente necessario richiamare la normativa statale e regionale di riferimento.

Secondo la normativa statale (art.1 Comma 668 della Legge 147/2013) *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."*

Spetta quindi esclusivamente al Comune la scelta in ordine alla applicazione della tariffa a corrispettivo per il finanziamento del costo del servizio rifiuti in alternativa al tributo TARI.

L'atto deliberativo che formalizza tale scelta è un apposito **Regolamento approvato dal Consiglio comunale che fissa gli elementi "strutturali" della tariffa**, quali ad es.:

- Il presupposto oggettivo
- I soggetti obbligati e i soggetti responsabili
- Le esclusioni e le riduzioni
- Gli obblighi di dichiarazione
- Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione

Con il Regolamento il Consiglio Comunale stabilisce anche se e in che misura tenere conto dei criteri per la commisurazione della tariffa determinati con il Metodo normalizzato previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

In prospettiva il Regolamento sarà anche la sede in cui recepire l'atteso Regolamento ministeriale sull'applicazione della tariffa a corrispettivo, non ancora emanato.

La predetta normativa statale va coordinata con la normativa della Regione Veneto sui Consigli di Bacino introdotta con la LRV 52/2012, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 bis comma 1 bis del DL 138/2011, che assegna agli enti di governo degli ambiti di organizzazione del servizio rifiuti la competenza in materia di determinazione delle tariffe all'utenza.

In tal senso l'art. 3 comma 6 lett. e) della LRV 52/2012 assegna ai Consigli di bacino la competenza in ordine alla **"determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"**.

In applicazione di tale norma regionale, la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino (art. 9 comma 2 lett j) affida all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine alla **"determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza dei rispettivi territori"**.

Spetta quindi all'Assemblea di bacino approvare annualmente i valori tariffari per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito, i quali determinano il livello di imposizione tariffaria applicata in ciascun Comune in regime TARIP nell'esercizio di riferimento, nel rispetto degli elementi strutturali della tariffa fissati dall'apposito Regolamento comunale.

Nella predetta approvazione dei valori tariffari per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito nei singoli Comuni, l'Assemblea di Bacino recepisce di norma i contenuti della delibera dei rispettivi Consigli comunali di adozione dei predetti valori tariffari, salvo verifica della loro compatibilità con le norme vigenti e della loro idoneità a finanziare il costo complessivo dei relativi PEF.



## **b) L'iter deliberativo della TARIP annuale**

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio Comunale in ordine al Regolamento che fissa gli elementi strutturali della tariffa e la loro commisurazione ai criteri del metodo normalizzato ex DPR 158/1999, allo scopo di agevolare il processo di approvazione della TARIP annuale nei singoli Comuni ove si applica la tariffa a corrispettivo, in coerenza con le competenze deliberative sopra richiamate, si ritiene di adottare il seguente iter deliberativo:

### 1. Redazione della proposta di delibera di adozione della tariffa da sottoporre al Consiglio Comunale

Il servizio comunale competente, su proposta del gestore, redige la proposta di delibera di adozione della Tariffa per l'esercizio di riferimento, per un importo complessivo corrispondente al valore complessivo del PEF (comprensivo del recupero scostamenti anni precedenti) redatto secondo il Modello standard di Bacino, ove si determina anche la quota fissa e la quota variabile della tariffa.

Nella proposta di delibera vengono precisati gli elementi indicati nell'Allegato 1 "Schema standard dei valori della Tariffa TARIP nel Comune di ... per l'esercizio...", indicando la ripartizione tra utenza domestica e utenza non domestica e i valori tariffari per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito.

Dopo la condivisione da parte della Giunta comunale, la proposta di delibera viene trasmessa alle Commissioni consiliari

### 2. Invio della proposta di delibera all'Ufficio di Bacino per l'attestazione di conformità

Allo scopo di garantire ex ante che la delibera sulla TARIP dell'esercizio adottata dal Consiglio Comunale sarà poi integralmente recepita e approvata dall'Assemblea di Bacino, si pone l'esigenza di acquisire la preventiva attestazione di conformità dell'Ufficio di Bacino, che verrà tempestivamente rilasciata dal Direttore su richiesta del competente ufficio comunale, da inviare via PEC all'indirizzo "protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it" corredata dal testo integrale della delibera trasmesso alle Commissioni consiliari.

Al testo della delibera sottoposto alle Commissioni consiliari ed inviato all'Ufficio di bacino dovrà essere allegato lo "Schema standard dei valori della Tariffa TARIP nel Comune di ... per l'esercizio..." debitamente compilato.

L'ufficio di bacino verifica che il testo della delibera sia conforme alle previsioni normative e che i dati indicati nello "Schema standard dei valori della tariffa" consentano una copertura integrale del costo PEF comunale.

Ad esito delle verifiche condotte, il Direttore del Consiglio di Bacino rilascia tempestivamente apposita attestazione di conformità trasmessa via PEC al Comune interessato.

### 3. Delibera del Consiglio Comunale di adozione della tariffa TARIP per l'esercizio

Dopo la discussione nella Commissione consiliare e l'acquisizione dell'attestazione di conformità dell'Ufficio di bacino, si potrà procedere con la delibera del Consiglio Comunale di adozione della tariffa TARIP per l'esercizio di riferimento.

### 4. Delibera dell'Assemblea di bacino di approvazione della tariffa TARIP per l'esercizio

Non appena completato presso i singoli Comuni interessati l'iter della delibera di adozione della TARIP dell'esercizio, si potrà procedere con l'approvazione definitiva della TARIP per singolo Comune da parte dell'Assemblea di bacino, che conclude il processo deliberativo.



L'Ufficio di Bacino provvederà ad un immediata informativa ai Comuni ed al Gestore dell'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea di Bacino.

Al fine di prevenire possibili contestazioni, si ritiene opportuno trasmettere la bollettazione all'utenza solo dopo l'approvazione della delibera da parte dell'Assemblea di Bacino, in quanto organo competente per la determinazione del livello di imposizione tariffaria, come ricordato nella prima parte della presente Nota.

Allo scopo di rendere quanto più tempestivo l'invio della bollettazione all'utenza, si ritiene opportuno completare l'iter deliberativo entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, con conseguente necessità che nei singoli Comuni le delibere di adozione della tariffa TARIP da parte dei rispettivi Consigli comunali siano assunte entro il mese di febbraio.

Si segnala infine che la delibera di approvazione della TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino non è assoggettata alla scadenza di approvazione del bilancio comunale, come lo è invece la delibera di approvazione del tributo TARI presso i singoli Consigli comunali.

-----

Si anticipa infine che, dopo aver acquisito una più completa cognizione della situazione in atto presso i singoli Comuni che applicano la TARIP, il Consiglio di Bacino si riserva di emanare apposite indicazioni in ordine all'omogeneizzazione dei Regolamenti TARIP vigenti presso i singoli Comuni, anche al fine di consentire una standardizzazione delle attività di accertamento e riscossione richieste al Gestore.